



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n.

7629/525

Palermo - 3 FEB 2015

Oggetto: GARA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Ai Presidenti delle Commissioni di gara
c/o le Sezioni provinciali dell'UREGA
LORO SEDI

Ai Vice Presidenti delle Commissioni di gara
c/o le Sezioni provinciali dell'UREGA
LORO SEDI

e p.c.

All'Assessore delle Infrastrutture e della mobilità
SEDE

Al Servizio 10
Sezione Centrale UREGA
Via C. Camilliani, 87
PALERMO

4
In merito alla seduta di gara d'appalto, tenutasi in data 19.01.2015 presso i locali della Sezione provinciale dell'UREGA di Messina, relativa al "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Terme Vigliatore-Castoreale-Rodi Milici", nell'ambito della quale sono state sollevate perplessità relative alla procedura di nomina della commissione per l'espletamento delle gare aventi ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si rappresenta quanto segue.

L'art. 47 comma 20 della L.R. 5/2014, prevede che le aree di raccolta ottimale che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

L'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, al comma 6, dispone, testualmente: "Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data discadenza per la

presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle territorialmente competenti."

Dall'interpretazione letterale delle succitate norme si evince che l'individuazione della commissione incaricata dell'espletamento delle gare aventi ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora si adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non può che sottostare alla procedura prevista dall'art. 9 comma 6 della L.R. 12/2011. Infatti l'art. 47 comma 20 della L.R. 5/2014 fa riferimento solo ed esclusivamente all'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, mentre quest'ultima disposizione, al comma 6, riguarda l'"**appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**" senza operare alcuna distinzione fra lavori o forniture di beni e servizi.

Anche la corrispondente norma statale, l'art. 84 del DLvo 163/2006, al comma 10, prevede che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In merito a tale fattispecie, il TAR Campania Salerno Sez. I 29 aprile 2011, n. 808 ha così affermato:

"La regola...della necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara rispetto alla data fissata per la presentazione delle offerte è tassativa ed inderogabile.... Rispondendo ad esigenze di buona amministrazione ed imparzialità dell'attività della P.A. nel rispetto di una compiuta osservanza dell'obbligo di garantire parità di condizioni tra i concorrenti ed evitare condizionamenti e collusioni di sorta"


La ratio appare, pertanto, quella di evitare rischi di alterazione della gara, determinati dal fatto che un'impresa potrebbe decidere di partecipare o meno sulla base della conoscenza dei nominativi dei componenti della commissione.

Per le medesime ragioni sopra esposte, il legislatore regionale ha voluto che tale rigorosa disposizione si applicasse anche ai Presidenti e Vice Presidenti degli UREGA. L'esigenza di segretezza dei nominativi dei componenti della commissione è individuabile in ogni appalto aggiudicato con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella rilevando se trattasi di lavoro o fornitura di beni e servizi.

Inoltre, non si ritiene che possa essere rilevante nel succitato verbale, il richiamo all'art. 19 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, in quanto trattasi di disposizione esecutiva di una norma di legge, l'art. 9 della L.R. 12/2011, che già prevede che il sorteggio abbia luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), **diverse da quelle territorialmente competenti** e che è espressamente richiamata dall'art. 47 comma 20 della L.R. 5/2014.

Premesso quanto sopra, si ritiene che al fine dell'espletamento delle gare aventi ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more di una riforma normativa del settore, la Commissione debba essere costituita osservando le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della Legge Regionale 12 luglio 2011 e di cui all'art. 19 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13.

Il Responsabile del Servizio Centrale dell'UREGA di Palermo, che legge per conoscenza, avrà cura di dare massima diffusione della presente alle Sezioni provinciali dell'UREGA.



Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo